

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6271 del 30/11/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società SATI GROUP S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione di nastri trasportatori, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Clodoveo Bonazzi n. 24.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6505 del 29/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **SATI GROUP S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di nastri trasportatori, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Clodoveo Bonazzi n. 24.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società Sati Group S.p.A. (C.F. 03882680378 e P.IVA 00672251204) per l'impianto destinato ad attività di produzione di nastri trasportatori, sito in Comune di Castel Maggiore, via Clodoveo Bonazzi n. 24, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2871 del 07/06/2018, con scadenza di validità in data 28/06/2033, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento Prot. n. 36691 del 29/06/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore}.
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>4</sup>** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>5</sup>** {Soggetto competente S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2871 del 07/06/2018, con scadenza di validità in data 28/06/2033 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
6. Obbliga la società **SATI GROUP S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

## Motivazione

- La società Sati Group S.p.A. (C.F. 03882680378 e P.IVA 00672251204) con sede legale ed impianto siti in Comune di Castel Maggiore, via C. Bonazzi n. 24, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 09/10/2023 (Prot. n. 59506) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di inserimento della nuova emissione in atmosfera E3 (derivata dalla pressa per vulcanizzazione della gomma), con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate (autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 59849 del 10/10/2023 (pratica SUAP n. 42283/59506/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/10/2023 al PG/2023/172360 e confluito nella **Pratica SINADOC 36042/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 64797 del 09/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/11/2023 al PG/2023/191095, ha trasmesso proprio parere favorevole per la prosecuzione senza modifiche delle matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico e parere urbanistico favorevole del Comune di Castel Maggiore del 07/11/2023 (Prot. n. 29772) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/192527 del 13/11/2023 ha comunicato alla società in oggetto che ha rilevato che *“una delle materie prime utilizzate e precisamente la sostanza Foglietta Fast (cod. commerciale 80790) ha avuto una recente modifica della classificazione per cui dal 06/10/2023 riporta indicazione di pericolo H360”*.
- La società in oggetto con nota del 14/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/11/2023 al PG/2023/194618, hanno risposto alla succitata nota di ARPAE-AACM del 13/11/2023.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, , acquisito il contributo tecnico di ARPAE-AACM (Unità rifiuti ed energia), acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 156,00 come di seguito specificato:**

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 29/11/2023

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

**Patrizia Vitali**<sup>11</sup>  
(determina firmata digitalmente)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>12</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SATI GROUP S.p.A.**  
**Comune di Castel Maggiore (BO), via Clodoveo Bonazzi n. 24**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV  
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura mista di via Bonazzi (afferente al depuratore intercomunale del Comune di Bologna - IDAR) classificato S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, quale soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato), come "scarico di acque reflue domestiche" come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici e dalla mensa presenti nell'attività di produzione di nastri trasportatori e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

**Prescrizioni**

Visto il parere favorevole senza prescrizioni in merito alla prosecuzione senza modifiche degli scarichi in pubblica fognatura del S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore) Prot. n. 64797 del 09/11/2023, si applicano le prescrizioni impartite dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 25795 del 04/05/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2018 al PGBO/2018/10856). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 5686/2018).

-----  
Pratica Sinadoc 36042/2023

Documento redatto in data 29/11/2023

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



Pratica 30876/4710/2018 SN

Prot. n. 25795

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Sati Group S.P.A. con sede in Castel Maggiore (BO) Via C.Bonazzi n. 24 P.I. 00672251204**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 05/02/2018, al P.G. n. 4710, dal Sig. Tonelli Riccardo – Cod. FISC. TNLRCR71M06A94Z in qualità di legale rappresentante della ditta SATI GROUP S.P.A. con sede in Castel Maggiore (BO) in Via C.Bonazzi n. 24 - P.I. 00672251204 per l'impianto sito nel Comune di Castel Maggiore, Via C.Bonazzi, 28 identificato al Catasto al F. 34, Map. 11, Sub. 1 ove viene svolta l'attività di produzione e distribuzione di nastri trasportatori mediante l'assemblaggio di tappeti di gomma;

**Considerato** che la domanda risulta presentata per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico.

**Preso atto che:**

- All'interno del capannone di Via C. Bonazzi, 28 non sono presenti processi produttivi che generano scarichi all'interno della rete fognaria esistente del capannone;
- La rete fognaria a servizio dell'immobile risulta collegata alla fognatura pubblica esistente di tipo misto;
- La rete fognaria interna convoglia acque meteoriche (di copertura e di dilavamento piazzali esistenti) e acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi);
- Attualmente all'interno del capannone vi è la presenza di n. 5-6 addetti;

**Vista** la documentazione di impatto acustico – Do.Im.A., datata 1 Febbraio 2018, redatta dall'Ing. Alessandro Tolomelli, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna con il n. 3771/A, in data 1 Febbraio 2018, allegata alla domanda stessa;

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore:** "favorevole dal punto di vista urbanistico/edilizio al rilascio dell'AUA per la matrice scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e valutazione impatto acustico" espresso con nota prot n. 8342/2018;
- **Hera S.P.A.:** "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 UNIONE  
RENO GALLIERA



**Hera S.P.A.:** “favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. *vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche e le acque meteoriche;*
2. *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
4. *il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
5. *i sistemi di trattamento delle acque reflue eventualmente presenti (fossa tipo Imhoff, ecc.) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
6. *le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa svolta nell'insediamento produttivo di Via c. Bonazzi, 28 – Castel Maggiore dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi atmosferici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
7. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
8. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
9. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
10. *nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;*
11. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.”* espresso con nota prot. n. 17604/2018

Si precisa inoltre che, il presente atto è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, **al punto di immissione terminale in fognatura**, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell’Unione Reno Galliera

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all’adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alle sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate;
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico

San Giorgio di Piano, 04/05/2018

**Il Responsabile SUAP  
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione digitale”  
D. Lgs. vo 82/2005

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SATI GROUP S.p.A.**  
**Comune di Castel Maggiore (BO), via Clodoveo Bonazzi n. 24**

**ALLEGATO B**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di nastri trasportatori svolta dalla società Sati Group S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Maggiore, via Clodoveo Bonazzi n. 24.

Sono stabilite le prescrizioni coerentemente all'allegato 4 della DGR n°2236/09 smi e precisamente:

- punto 4.4 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno;
- punto 4.14 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 1000 kg/giorno.

**Prescrizioni**

1. La società Sati Group S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: RASPATURA

EMISSIONI E2 – E3

PROVENIENZA: VULCANIZZAZIONE - ASSEMBLAMENTO

**PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 Kg**

- Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di materie plastiche o materie prime clorurate.
- Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione di poliuretani, la produzione di lastre in polistirene e di laminati e accoppiati.

- Sono escluse dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di polimero a partire dal monomero o da oligomeri.
- Non dovrà essere superato un **consumo massimo giornaliero di materiali plastici non clorurati pari a 500 kg**;

## B. PRODUZIONE ARTICOLI IN GOMMA

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di preparazione mescole a base di gomma solida devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di trafilatura di mescole a base gomma devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di calandratura/fogliettatura di mescole a base gomma per produzione di lamine a foglia devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
--	---	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di preparazione mescole di lattice di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Ammoniaca	15	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nm <sup>3</sup>

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di vulcanizzazione per stampaggio (a compressione, per trasferimento, per iniezione) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm <sup>3</sup>

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di vulcanizzazione a caldo (con vapore o con aria) di mescole a base di gomma devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca	15	mg/Nm <sup>3</sup>

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di taglio, rasatura, sbavatura, carteggiatura devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di soluzionatura gomme nella ricostruzione pneumatici devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in massa e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
--	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materiali a base di gomma utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	gomma	
	Prodotti per soluzionatura	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Produzione mescole, trafilatura, calandratura (ecc.....)	
	Lavorazioni meccaniche (taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.)	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
	Tipo impianto	Data sostituzione filtro
		Data altri interventi
Note		

#### UTILIZZAZIONE DI MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 Kg/giorno

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
- Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
--	----	--------------------

- Gli effluenti provenienti dalle eventuali operazioni accessorie di taglio/rifilatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

- I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Mastici	
	Colle	
	Solvente	
	Diluente	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di applicazione	
	Impianto asciugatura/essiccazione	
	Altro	
Note		

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione E1, E2 ed E3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite come di seguito stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo ai punto di emissione E3, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

---

IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO A METANO  
 PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO A USO CIVILE (200 KW)

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 Dlgs 152/2006 smi, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3Mw.

---

## 2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

### 3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

**Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

#### 4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## 5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

**Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

## 6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## 7. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli di ARPAE (sinadoc n. 5686/2018).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 11/10/2023 al PG/2023/172360 e in data 16/11/2023 al PG/2023/194618).

-----  
Pratica Sinadoc 36042/2023

Documento redatto in data 29/11/2023

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto SATI GROUP S.p.A.**  
**Comune di Castel Maggiore (BO), via Clodoveo Bonazzi n. 24**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico del 01/02/2018, presentata dalla società Sati Group S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Castel Maggiore (Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2014) per l'attività di produzione di nastri trasportatori.
- Visto il parere/nulla osta acustico senza prescrizioni del S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore) con nota Prot. n. 25795 del 04/05/2018.
- Visto che è stata presentata in data 10/10/2023 da Riccardo Tonelli, in qualità di Legale Rappresentante della società Sati Group S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“durante tutte le attività produttive svolte nella sopra citata sede operativa di Bonazzi 28 - Castel Maggiore (BO), vengono rispettati i valori limite di emissioni/immissioni di rumore, di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, che secondo la Classificazione acustica del territorio comunale”*.
- Visto il parere acustico senza prescrizioni del S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (soggetto delegato dal Comune di Castel Maggiore) con nota Prot. n. 64797 del 09/11/2023.

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 o 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Documentazione di Impatto Acustico – Do.I.m.A.” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 01/02/2018 da Alessandro Tolomelli in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Sati Group S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 05/02/2018 al PGBO/2018/2850).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 01/02/2018 da Riccardo Tonelli, in qualità di Legale Rappresentante della società Sati Group S.p.A (agli atti di ARPAE in data 11/10/2023 al PG/2023/172360).

-----

Pratica Sinadoc 36042/2023

Documento redatto in data 29/11/2023

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**